

Prot. Gen. n. 50551 del 16.09.2015

COMUNE DI CERVIA Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino - Ufficio Casa

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ANNO 2015-BANDO N° 6

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 08/08/2001 n. 24 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi ERP approvato con delibera Consigliare n°74 del 19/11/2003, viene indetto un concorso pubblico, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità ai sensi degli art. 25 e 28 della citata Legge Regionale e del Regolamento Comunale di Mobilità approvato con Del. Consigliare n° 11 del 25/2/2004.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio di Cervia dovranno <u>far domanda al Comune</u> su apposito modulo predisposto, **dal giorno 21.09.2015 ed entro e non oltre il giorno 04.11.2015**, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dalla vigente normativa regionale.

I requisiti d'accesso sono specificati dalla disciplina stabilita con Legge Regionale 24/2001 e s.m.i. e nei seguenti provvedimenti: delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002, (così come modificata ed integrata dalla delibera di Consiglio Regionale n. 395 del 30/07/2002 e dalla delibera di Consiglio Regionale n. 485 del 2003), delibera di Giunta Regionale n. 468 del 11.04.07, determinazione del Responsabile del Servizio della Giunta Regionale Politiche Abitative n. 7436 del 30/07/2009, deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 16/04/2012 e delibera di Consiglio Regionale n. 15 del 9 giugno 2015.

In particolare possono fare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano:
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.





www.comunecervia.it



b) Residenza o sede dell'attività lavorativa:

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che, alternativamente:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cervia.

Il soggetto iscritto all'AIRE del Comune di Cervia può fare domanda purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi. Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) Limitata titolarità di diritti reali su beni immobili (per tutti i componenti il nucleo richiedente):

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato da Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio:
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi (per tutti i componenti il nucleo richiedente):

- d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;



In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

- e) Reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti in applicazione del DPCM 159/2013 e del successivo Decreto 7 novembre 2014 e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale:
 - Valore I.S.E. non superiore a Euro 34.308,60;
 - Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 17.154,30;
 - Il valore ISEE può essere abbattuto del 20%, e pertanto non deve essere superiore a Euro 21.442,88 in presenza delle seguenti situazioni:
 - nuclei nei quali sussista una sola persona con "un solo" reddito da pensione e un reddito da lavoro dipendente nel medesimo anno fiscale dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E.E. (la persona ha terminato l'attività lavorativa ed è in pensione nell'anno fiscale di riferimento);
 - > nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
 - Valore del patrimonio mobiliare lordo ai fini ISEE non superiore a Euro 35.000,00.
 - Il valore è elevato del 30% e pertanto non deve superare Euro 45.500,00 nei seguenti casi:
 - > nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia un'età superiore ai 65 anni;
 - nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

I suddetti requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente - e, limitatamente ai requisiti di cui alle soprastanti lettere c), d) e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto - ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Debbono altresì permanere al momento dell'assegnazione nonchè successivamente nel corso della locazione fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 del'art. 30 L.R. 24/2001 in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato con apposita delibera dalla Giunta Regionale da emanarsi in base a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 15/9.6.2015

Per nucleo familiare avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purchè conviventi, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Ai sensi della L.R. 24/2001 si intende per nucleo avente diritto anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché nucleo di persone anche non legate da vincolo di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

Le domande relative al presente concorso devono essere redatte su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito Internet del Comune www.comunecervia.it, nonché in distribuzione



presso il Servizio CerviaInforma Cittadini del Comune, sito in Cervia, Viale Roma 33, telefono 0544 979350 o presso i seguenti Sindacati degli inquilini:

SUNIA c/o CGIL, V. Ospedale 1, Cervia, Telefono 0544 973350; SICET c/o CISL, V. Ospedale 8, Cervia, Telefono 0544 973258; UNIAT c/o UIL, P.zza Resistenza 2, Cervia, Telefono 0544 71578;

Le domande, debitamente compilate da parte dei richiedenti, dovranno essere presentate **entro il 04.11.2015** con le modalità previste dal presente bando:

- direttamente al Servizio CERVIAINFORMA CITTADINI del Comune di Cervia Viale Roma 33, Tel. 0544 979350 – orari di apertura al pubblico: il Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il Giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 17.00
- → per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indirizzandola al Comune di Cervia, P.zza Garibaldi n. 1 – 48015 - Cervia (RA)

In caso di consegna diretta, da parte del richiedente, al Servizio Cerviainforma Cittadini, il modulo di domanda dovrà essere firmato in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità valido e non scaduto; in caso di presentazione a mezzo posta o persona diversa dal richiedente, al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Del pari sono escluse le domande che non siano formulate sul modulo fornito dal Comune e/o che siano prive della documentazione prevista.

Ai fini della compilazione delle domande i richiedenti possono rivolgersi, previo appuntamento, alle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini agli indirizzi sopra indicati.

Per informazioni rivolgersi al Servizio alla Persona – Uff. Casa Viale Roma 33 - Cervia 0544 979380 - orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì orario dalle 9.00 alle 13.00.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione è possibile integrare la domanda facendo valere eventuali condizioni sopravvenute a favore del richiedente e/o dei componenti del nucleo.

Si precisa che per la valutazione delle condizioni indicate ai successivi punti:

- A4-A5-A6 (Invalidità o Disabilità)
- C4-C5- C6 (alloggio antigienico improprio o inidoneo)
- > A7 e B1 (single in stato di grave disagio e nucleo sostenuto dai servizi)

dovrà essere acquisita documentazione probatoria.

Sulla base delle condizioni soggettive, sociali, economiche, oggettive ed aggiuntive comunali, dichiarate dal concorrente nella domanda e possedute alla data di scadenza del bando, previa verifica della relativa effettiva sussistenza, verranno attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi della tabella A del citato Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi ERP.



A. CONDIZIONI SOGGETTIVE: Massimo 30 punti su 100 punti

A1 NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI punti 10

Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da ultrasettantenni anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

A2 NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASESSANTENNI punti 8

anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

A3 PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE punti 6

E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.

PRESENZA DI DISABILITA'

A4 Invalidità totale o non autosufficienza	punti 10
A5 minore con disabilità	punti 8
A6 Invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100%	punti 6

A7 SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO Punti 5

(cumulabile con A1, A4, A6, A8 e A9) Stato attestato con relazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona.

A8 ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE Punti 15

A9 SITUAZIONE DI FAMIGLIA: PER OGNI FIGLIO MINORENNE A CARICO O MAGGIORENNE SE DISABILE punti 4

A10 COPPIA DI GIOVANI punti 10

Si considera coppia di giovani quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di tre anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche

A11 EMIGRATI ISCRITTI AIRE IN UN COMUNE DELL'EMILIA ROMAGNA RIENTRATI DA MENO DI 1 ANNO SE IN STATO DI DISAGIO ABITATIVO punti 5.

Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche

I punteggi delle condizioni soggettive A1, A2, A3, non sono cumulabili fra loro.

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1, A2, A8, subordinatamente a non coabitazione con altri.

I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (disabilità), non sono cumulabili fra loro.

B. CONDIZIONI SOCIALI: massimo 10 punti su 100 punti



B1 NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO punti 10

Attestato con relazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona

C. CONDIZIONI OGGETTIVE: massimo 35 punti su 100 punti

C1 SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO punti 35

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando.

C2 RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI DALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO O ALLOGGIO DI SERVIZIO punti 20

Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità ad eccezione dei nuclei sostenuti dai Servizi sociali. Tale particolare situazione dovrà essere attestata con relazione del Dirigente del Servizio Servizi alla persona. Non cumulabile con altre condizioni oggettive.

C3 SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DAL COMUNE O ALTRI ORGANISMI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA, PREVIO ACCORDO CON IL COMUNE. Punti 35

La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data di chiusura del bando, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero; anche in tale ultima situazione è necessario l'accordo e la definizione con il Comune.

C4 ALLOGGIO ANTIGIENICO (o privo di servizi igienici) punti 10

Documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C2.

C5 SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA punti 35

(intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).

C6 ALLOGGIO INIDONEO PER DISABILITA' TOTALE O PARZIALE punti 20

L'inidoneità dell'alloggio in relazone al tipo di disabilità certificata verrà verificata dai competenti Uffici Comunali.

C7 ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO

Punteggi di sovraffollamento

2	6	10
2 persone	3 persone	4 e oltre
3 persone	4 persone	5 e oltre
4 persone	5 persone	6 e oltre
5 persone	6 persone	7 e oltre
6 persone	7 persone	8 e oltre
	3 persone 4 persone 5 persone	2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone

La superficie dell'alloggio dovrà essere misurata ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera a della L.n.392/78

I punteggi delle condizioni C2, C4 non sono cumulabili tra loro.



Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data di chiusura del bando.

D. CONDIZIONI ECONOMICHE: massimo 15 punti su 100 punti

D1 VALORE ISEE Punti 5

Da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso (quindi € 8.577,15)

D2 INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISE

FASCIA	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE	
Α	fino a € 4.749,25	non inferiore al 14%	p. 10
В	da € 4.749,26 a € 8.919,32	non in é riore al 18 %	p. 8
С	da € 8.919,33 a € 11.931,04	non inferiore al 24 %	p. 6
D	da € 11.931,05 a € 17.891,93	non infeiore al 30%	p. 4

E. CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI: massimo 10 punti su 100 punti

E1 PUNTI AGGIUNTIVI AL REDDITO ISEE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO D1 punti 5

E2 PUNTI AGGIUNTIVI PER RICONOSCIMENTO DI PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI DI CUI AL PUNTO B1 punti 5

E3 ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE punti 5

Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri.

E4 NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE punti 5

Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di chiusura del bando, sposati da meno di 3 anni o conviventi more uxorio da almeno 2 anni.

3. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

IL Comune, nel rispetto delle disposizioni della Legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo, procede all'istruttoria delle domande presentate e all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune procede alla formazione ed adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. In calce alla graduatoria sono elencate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili (perché mancanti dei requisiti di accesso o non veritiere o valutate inattendibili) con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per eventuali ricorsi, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi. Di ciò sarà data comunicazione a mezzo lettera a ciascun richiedente nonché alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini.



Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare motivato ricorso, depositandolo in Comune, che sarà esaminato dalla Commissione tecnica del Comune.

Entro i successivi trenta giorni il Comune, con propria determinazione, approva la graduatoria definitiva formulata dalla apposita Commissione tecnica, previa effettuazione da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La pubblicazione e pubblicizzazione della graduatoria definitiva, seguirà le stesse procedure previste per la graduatoria provvisoria.

E' facoltà del Comune e della apposita Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione ed elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

E', altresì, facoltà del Comune e della Commissione disporre tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere c). ed e). del punto 1 del presente bando.

I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva di cui sopra.

Il Comune provvede all'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso all'ERP, nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione, devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di ERP e in qualsiasi altro momento successivo. fatto salvo quanto previsto in calce al punto 1 (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO) in merito al requisito relativo al reddito.

Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune (Commissione tecnica) richiesta di esame supplettivo. Nei successivi quindici giorni il Comune comunica all'interessato la decisione assunta.

www.comunecervia.it



In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione della graduatoria successiva a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto del numero dei vani, della superficie di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo famigliare del richiedente.

Non possono essere assegnatari di un alloggio di ERP gli occupanti abusivi di un alloggio di ERP nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodi di dieci anni dalla data del rilascio.

Per ciò che concerne le modalità di scelta, consegna e rinuncia alloggi nonché procedure di annullamento e decadenza si fa riferimento alla L.R. 08/08/2001, n. 24 ed agli artt. 14 e 17 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 74 del 19.11.2003.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della L.R. 08/08/2001, n. 24, della deliberazione del Consiglio Regionale 30/07/2002, n. 395 e successive modificazioni, e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 15 del 9/06/2015.

5. CONTROLLI

Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In tutti i casi di cui sopra e, comunque, in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune fornirà i nominativi dei beneficiari di cui al presente bando al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia come previsto dal protocollo d'intesa siglato con il citato Comando e approvato con delibera di Giunta Comunale n.126 del 04/05/2006.

6. INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

I dati comunicati dall'interessato nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e sono da conferire in via obbligatoria in quanto indispensabili per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto al conferimento di tali dati implica l'esclusione della domanda stessa.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno.

I dati potranno essere comunicati ad altri Enti coinvolti nel procedimento per esclusive ragioni istituzionali.

L'interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l'aggiornamento e di esercitare le prerogative riconosciutegli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il comune di Cervia, Responsabile è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino, Dott.ssa Daniela Poggiali.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE Dr.ssa Daniela Poggiali